

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

* * *

REGOLAMENTO
per la disciplina del Servizio di Noleggio di
AUTOVETTURA con CONDUCENTE

L.R. 26.10.1993 N.58
D.L. 30.04.1992 N.285
D.P.R. 24.07.1977 N. 616
LEGGE 15.01.1992 N. 21

* * *

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 20 Maggio 2002.

SOSTITUISCE precedente Regolamento approvato con D.C.C. N.43/07.05.1998.

RIPUBBLICATO in data 18.06.2002

APPROVATO con deliberazione della **Giunta Provinciale** n. 315 del 1° Agosto 2002

RIPUBBLICATO in data 16.10.2002

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58

I N D I C E

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ART. 3	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 4	FIGURE GIURIDICHE
ART. 5	MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 6	TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 7	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART. 8	OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
ART. 9	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART.10	TARIFFE
ART.11	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART.12	COMPETENZE COMUNALI
ART.13	COMMISSIONE CONSULTIVA
ART.14	ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE
ART.15	INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ART.16	RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
ART.17	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.18	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
ART.19	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART.20	DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO
ART.21	SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.22	REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.23	DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.24	CONTRAVVENZIONI
ART.25	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
ART.26	RIMBORSO PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
ART.27	SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
ART.28	DISPOSIZIONI FINALI

ROMA - 14 gennaio 2002

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58

**ART.1
FINALITA'**

1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993, il D.M. del 15-12-1992, n.572 (concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente), il D.M. del 13-12-1951 sui servizi comunali pubblici non di linea, l'art.8 della legge 05-02-1992 n.104, il D.M. del 20-04-1992 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura, l'art.85 del D.Lgs. 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 16-12-1992 ed in virtù della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. Il presente regolamento comunale concernente i servizi di cui al comma 1 è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetto all'approvazione della Provincia.

**ART.2
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART.3
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

2. Per il comune di CIVITA CASTELLANA, fino a quando non sarà operativo di fatto il servizio pubblico di taxi, si autorizza lo stazionamento su aree pubbliche, nelle seguenti localizzazioni:

PIAZZA MATTEOTTI
PIAZZALE DELLA STAZIONE - BORGHETTO
VIA TOGNI - STAZIONE
OSPEDALE ANDOSILLA

ART.4
FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività debbono essere iscritti, ove titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n.443:

e possono:

- a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- c) ovvero essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.5
MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate dal comune, mediante bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

L'assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo secondo le risultanze del concorso, con l'adozione della graduatoria compilata dall'apposita **Commissione di Concorso** nominata dal Sindaco con proprio decreto e composta da n° 3 tecnici interni prescelti tra il segretario comunale ed i dipendenti comunali.

La Commissione di Concorso redige la graduatoria di merito e l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria stessa, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.

La partecipazione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di base

- a) possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP).**
- b) Iscrizione al ruolo conducenti (art.16, L.R. 58/93).**
- c) disponibilità di una rimessa nel comune, alla data di assegnazione delle autorizzazioni.**
- d) non aver trasferito precedente analoga autorizzazione da meno di 5 anni (art.6, 3° comma).**

La formazione della graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli, dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta devono dimostrare il possesso ed in base al punteggio conseguito ed espresso in trentesimi e così articolato:

- a) possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP).**
Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 1
- b) Iscrizione al ruolo conducenti (art.16, L.R. 58/93).**
Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 1
- c) avere esercitato l'attività alle dipendenze di ditte autorizzate al servizio di noleggio con conducente.**
Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 1
- d) Status di disoccupato negli ultimi tre anni precedenti la data di emanazione del bando.** Punti 2 per ogni anno, per un massimo di punti 6
- e) Avere acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio con conducente o taxi riscontrabile attraverso l'anzianità di presenza**

operativa in una delle forme giuridiche di cui all'art.7 della legge 21/92 e della L.R. 58/93.

Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 2.

f) Numero dei posti realizzati nel settore per l'occupazione ed organizzazione imprenditoriale ed aziendale (i due sottogruppi sono sommabili tra loro).

- Punti 2 per ogni posto di lavoro creato a CIVITA CASTELLANA ed esistente al momento dell'emanazione bando, per un massimo di

punti 8.

g) Carico familiare. Punti 1 per ogni persona a carico, col massimo di

punti 4.

h) conoscenza della viabilità del Comune e del comprensorio, verificata mediante esame orale sostenuto dal richiedente l'autorizzazione con la Commissione di concorso. Massimo punti 7

TOTALE PUNTI 30

2. L'autorizzazione e' riferita ai singoli veicoli. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità di una rimessa, nel territorio di CIVITA CASTELLANA, presso la quale i titolari dell'autorizzazione o i loro rappresentanti sono a disposizione per soddisfare le richieste dell'utenza. La disponibilità della rimessa deve essere dimostrata alla data di assegnazione delle autorizzazioni.

4. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio di vettura con conducente deve farne domanda al Comune, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio e l'impegno per l'ubicazione della rimessa nel territorio comunale.

Nella domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei titoli preferenziali, così come descritti nel precedente comma 1 dell'art.5 o le corrispondenti autocertificazioni, nei casi previsti dalla legge sulla semplificazione dell'attività amministrativa.

TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio di autovettura con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo cui all'articolo 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:

a - sia titolare di autorizzazione da cinque anni;

b - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16 - L.R.58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile.

ART.8

OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONE

1. Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.21 del 1992.

2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse e/o presso la sede del vettore.

4. Il Comune di **CIVITA CASTELLANA**, fino a quando non sarà operativo di fatto il servizio pubblico di taxi, consente ai veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente, lo stazionamento sulle aree pubbliche individuate al precedente punto 3 comma 2. In quelle postazioni, il comune farà apporre una targa, a spese degli operatori, con i riferimenti telefonici degli operatori stessi.

ART.9 **CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "**NCC**" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

2. Le autovetture debbono avere un minimo di 3 porte ed essere omologate per 5 posti ed essere conformi al regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente di cui al D.M.15-12-1992 n.572.

ART.10 **TARIFFE**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non e' obbligatoria.

2. Le tariffe devono essere disciplinate ai sensi del DM Trasporti del 20 aprile 1993, che si allega nell'appendice al Regolamento. Il titolare

dell'autorizzazione dovrà comunicare al Comune la propria valutazione della tariffa, a seconda del tipo della vettura assentita.

ART.11 **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Tre delle nuove autorizzazioni dovranno essere adibite, con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, anche per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.

ART.12 **COMPETENZE COMUNALI**

1. Il Comune di **CIVITA CASTELLANA** (Viterbo) che ha una popolazione residente di circa 16.000 abitanti agli inizi del 2002, istituisce **n.11 autoservizi pubblici** da rimessa con conducente (uno ogni 1500 abitanti residenti), da assegnarsi in concessione ai singoli che ne facciano richiesta, nei termini della legge 15-1-1992, n.21 e della L.R. 26-12-1993, n.58.

Tre ulteriori autorizzazioni oltre alle 11 di cui al comma 1, dovranno essere riservate ed attrezzate, con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, anche per il trasporto delle persone disabili e/o portatori di handicap.

Di questi autoservizi non ce ne é nessuno già assentito, per cui sono disponibili **undici (11) possibilità per nuove autorizzazioni più altre tre (3) autorizzazioni** per il trasporto delle persone disabili e/o portatori di handicap.

L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio, entro il termine di 30 giorni, affinché possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alla relativa carta di circolazione.

Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dell'autoveicolo stesso, esibendo le rispettive patenti alla guida.

Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

ART.13 **COMMISSIONE CONSULTIVA**

1. Presso il comune e' costituita la **Commissione Consultiva** che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

2. La Commissione consultiva è composta da:

- Sindaco o da un suo delegato,
- Responsabile comunale del servizio,
- un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei trasporti pubblici non di linea ,
- un rappresentante della associazione degli utenti.
- un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo.

3. La Commissione è nominata con decreto sindacale, per l'intera durata del mandato del Sindaco che ha proceduto alla nomina.

ART. 14

ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE

1. L'iscrizione nel ruolo istituito presso la CCIAA di Viterbo, costituisce requisito indispensabile per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di vettura con conducente.

ART.15

INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del responsabile del servizio, fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso, il titolare della autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale e' contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso, fatti salvi i casi previsti dall'art.7 della legge n.21/92 e dalla L.R. N.58/93.

ART.16 **RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO**

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita l'effettuazione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

ART.17 **OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO**

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente.

Il foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni Provinciali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e

del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe stabilite nei termini del presente Regolamento Comunale";

b) tenere esposta nelle sedi legali e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio con conducente, nonché le tabelle tariffarie stabilite;

c) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e) comunicare per iscritto alla Amministrazione Comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;

f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno disporre.

g) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio, all'interno delle rimesse.

2. A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante, fatti salvi i casi previsti dall'art.7 della legge n.21/92 e dalla L.R. N.58/93.

b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero stazionare per procacciarsi il servizio nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio con conducente risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) di adibire l'autoveicolo, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.85, del D.Lgs. 285 del 1992, all'esercizio di servizi di

trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART.18

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di :

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art.10;

c) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

d) curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sul contachilometri degli autoveicoli;

e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

f) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2 Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- c) portare animali propri nell'autoveicolo;
- d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19

SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART.20

DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.

ART.21

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della autorizzazione stessa.

2. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA di Viterbo, per i conseguenti adempimenti di competenza.

3. La sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio può essere comminata da un minimo di 7 (sette) giorni fino ad un massimo di 3 (tre) mesi e riguarda la seguente casistica:

a) violazione delle norme comunitarie e fiscali nell'attività di trasporto;

b) violazione delle norme del codice della strada, che siano compromettenti per la sicurezza del servizio;

c) sanzioni pecuniarie ricevute per tre volte in un anno, relative ai motivi succitati;

d) violazione degli articoli 17 e 18 del presente regolamento, per tre volte in un anno;

e) utilizzo di autoveicoli diversi da quelli autorizzati;

f) mancato adempimento di altri obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.

Ciascuno dei sunnominati provvedimenti sono fatti oggetto di comunicazione-diffida agli interessati; successivamente i provvedimenti di sospensione diventano esecutivi.

ART.22 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La revoca della autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
- b) quando il titolare della autorizzazione si sia procacciato, sostando abusivamente, servizi di noleggio nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio;
- c) quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
- e) quando in capo al titolare dell'autorizzazione, siano intervenute condanne che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;
- f) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- g) quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;
- h) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare dell'autorizzazione;
- i) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
- l) quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

2. La revoca e' disposta con atto del responsabile del servizio, sentita la commissione di cui al precedente art.13.

3. il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune e' deve le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e la CCIAA di Viterbo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.23 **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO**

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:

a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

c) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;

d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;

e) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con atto del responsabile del servizio, sentita la Commissione Comunale di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e la CCIAA di Viterbo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 24

CONTRAVVENZIONI

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 285 del 30-04-1992, sono punite nei termini delle vigenti leggi.

ART.25

ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.26

RIMBORSO PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. Per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio e' dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, il relativo rimborso, nella misura commisurata unicamente alle spese istruttorie debitamente quantificate dall'Amministrazione Comunale, con deliberazione della giunta comunale.

2. La corresponsione di tale rimborso è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.

ART.27

SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. Il presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, deve essere sottoposto all'approvazione dell'amministrazione provinciale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.130 della legge regionale 14/99 e art.51 della legge regionale 6/99.

2. Il presente Regolamento, intervenuta l'approvazione da parte della Provincia, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua seconda pubblicazione, ai sensi dell'art.88 IV comma del vigente statuto.

ART.28

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alle vigenti leggi.

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

(Provincia di Viterbo)

L.R. 26-10-1993, N.58

DL 30-4-1992, N.285
 DPR 24-7-1977, N.616
 LEGGE 15-1-1992, N.21

NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di Noleggio di Autovettura con Conducente

STUDIO BELLOT - Via del Fontanile Arenato n.66 - 00163 ROMA

2002

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E DELL'AUTONOLEGGIO PIU' RAPPRESENTATIVE PER LA REGIONE LAZIO

Confartigianato	via San Giovanni in Laterano 152 00184 ROMA
CASA	Via N. Sauro 4 00195 Roma
SNATP-SITA-CNA	Via Ostiense 13120154 Roma
FILP CGIL	Via Machiavelli 70 00185 Roma
Ass. Naz. Consumatori	Via A.Doria 48 00192 Roma
FEDERCONSUMATORI	Viale Marconi 101 00146 Roma
FIT CISL	Via P.Eugenio 90 00185 Roma
ENAT sez.Regionale	Via del Poggio Laurentino 11 00144 Roma
CGA	Via San Giovanni in Laterano 152 00184 Roma
UIL TRASPORTI	Via Cavour 108 00184 Roma
CCIAA di Roma	Via de' Burrò 147 00186 Roma

TITOLI PREFERENZIALI

a) possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP).

Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 2.

b) Iscrizione al ruolo conducenti (art.16, L.R. 58/93).

Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 2.

c) avere esercitato l'attività alle dipendenze di ditte autorizzate al servizio di noleggio con conducente.

Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 2.

d) Status di disoccupato negli ultimi tre anni precedenti la data del bando.

Punti 2 per ogni anno, per un massimo di 6 punti.

e) Avere acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio con conducente o taxi riscontrabile attraverso l'anzianità di presenza operativa in una delle forme giuridiche di cui all'art.7 della legge 21/92 e della L.R. 58/93.

Punti 0,5 per ogni anno, per un massimo di punti 2.

f) Numero dei posti realizzati per l'occupazione ed organizzazione imprenditoriale ed aziendale.

Punti 0,5 per ogni 4 posti di lavoro creati ed esistenti al momento del bando, per un massimo di punti 5.

Punti 2 per ogni 4 posti di lavoro creati per i residenti di CIVITA CASTELLANA ed esistenti al momento del bando, per un massimo di punti 6.

g) Carico familiare. Punti 1 per ogni persona a carico, col massimo di punti 3.

h) disponibilità di una rimessa nel comune di CIVITA CASTELLANA. Punti 10.

L'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria, opportunamente verificata dalla Commissione preposta; da questa assegnazione, ad ogni singolo soggetto (sia individuo che società), non possono confluire **più di una autorizzazione (due autorizzazioni nel caso di residenti nel comune di CIVITA CASTELLANA).**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58

IL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA AVEVA APPROVATO GIÀ UN REGOLAMENTO PER LE AUTO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE, CON LA POSSIBILITÀ DI 31 AUTORIZZAZIONI E CON LE VECCHIE NORMATIVE DETTATE DALLA REGIONE LAZIO.

D'INTESA CON L'ASSESSORE URBANETTI FRANCESCO, COL SIG.MASSACESI MAURO E COL TECNICO BOVE ADRIANO, SI É RITENUTO DI AMMODERNARE TALE REGOLAMENTO PER LA SEGUENTE SERIE DI MOTIVI:

1- IL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PREVISTE ERA TROPPO ELEVATO, PER IL CARICO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE CHE AVREBBE COMPORTATO PER GLI UFFICI PREPOSTI; IL NUOVO REGOLAMENTO, IN QUESTA SUA PRIMA ATTUAZIONE, DIMEZZA IL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI, CONSENTENDO AGLI UFFICI UN PERIODO DI ESPERIENZA PER AFFRONTARE CARICHI PIÙ CONSISTENTI.

2- I TITOLI RICHIESTI PER LA ATTRIBUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ERANO PIUTTOSTO UNIFORMI PER CHIUNQUE AVESSE FATTO LA DOMANDA; IL CHE AVREBBE COMPORTATO UNA CLASSIFICA INDETERMINATA CON UN PUNTEGGIO MASSIMO PER TUTTI. IL NUOVO REGOLAMENTO RICHIEDE TITOLI PIÙ DETTAGLIATI, CON LE MAGGIORI PREFERENZE PER I CIVITONICI, E, QUINDI, PRODURRÀ UNA SELEZIONE SUPERIORE.

3- IL REGOLAMENTO É STATO MODERNIZZATO PER QUANTO RIGUARDA LE ATTRIBUZIONI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E PER LE CONSULTAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PIÙ RAPPRESENTATIVE, PER IL POSSESSO DI TITOLI SPECIFICI E PER LE AUTOCERTIFICAZIONI; IL PASSAGGIO DELLA MATERIA DALLA REGIONE ALLA PROVINCIA HA COMPORTATO IL CAMBIAMENTO DI PARECCHI ARTICOLI ED ATTRIBUZIONI.

IL NUOVO REGOLAMENTO É PIÙ REALE E MEGLIO GESTIBILE ED É COLLAUDATO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA CINQUANTINA DI REGOLAMENTI ANALOGHI CHE SONO STATI FATTI DALLO STUDIO BELLOT ED APPROVATI DALLE PROVINCE DI RIFERIMENTO ED UTILIZZATI DAI COMUNI CON PROFITTO NEL TEMPO.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

CIVITA CASTELLANA 9-7-2001